

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Accettazione di eredità con beneficio di inventario - Inventario - Redazione - Proroga dei termini - Richiesta - Rigetto - Impugnabilità con ri

successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - modalità - inventario - Redazione - Proroga dei termini - Richiesta - Rigetto - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 08/02/2010

In tema di accettazione di eredità con beneficio di inventario, il decreto con il quale il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine per la redazione dell'inventario non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 08/02/2010